

*INCONTRO CON L'OPERA*

**DEI DELITTI  
E DELLE PENE**  
CESARE BECCARIA

*GUIDA ALLA LETTURA  
E ALL'ANALISI*

# DEI DELITTI E DELLE PENE

di CESARE BECCARIA

## ■ ■ *Analisi del contesto*

### ... storico

L'età dell'Illuminismo è un'epoca di grandi cambiamenti. Sconfitto l'espansionismo francese di Luigi XIV, in Europa si afferma la politica dell'equilibrio fra le grandi potenze. Si tratta tuttavia di un equilibrio precario, continuamente minacciato da guerre e conflitti, rotture e ricomposizioni. Francia e Gran Bretagna estendono i loro imperi coloniali. La guerra dei Sette Anni (1756-1763) vede le due potenze scontrarsi e combattersi anche nei territori d'oltre mare: per la prima volta nella storia un conflitto tra nazioni europee ha come teatro altri continenti.

Dallo scontro, conclusosi con la sconfitta francese, deriveranno tensioni che contribuiranno allo scoppio della Rivoluzione americana e, più tardi, della Rivoluzione francese.

L'Italia, che nel XVII secolo aveva conosciuto una fase di decadenza e declino, conosce ora un periodo di ripresa demografica, economica e culturale.

L'Illuminismo italiano si lega ai tentativi di riforma operati nei diversi Stati italiani, in particolare dagli Asburgo in Lombardia, da Carlo III di Borbone con la collaborazione del ministro Bernardo Tanucci nel Regno di Napoli. In particolare la Lombardia, durante i regni degli imperatori Maria Teresa e Giuseppe II, è sede di uno dei governi più moderni e avanzati d'Europa.

### ... culturale

La ripresa culturale dell'Italia è legata alla tradizione scientifica galileiana e – per taluni intellettuali – al nuovo storicismo di Vico.

La cultura italiana partecipa al grande movimento di idee suscitato dall'Illuminismo francese e inglese: si diffondono le teorie di Newton, il pensiero di Locke, le idee di Montesquieu, Voltaire, Rousseau e Condillac. Quest'ultimo opera per un decennio come precettore presso la corte di Parma, influenzando il pensiero di numerosi filosofi e intellettuali.

In poco più di un ventennio, fra il 1758 ed il 1779, a Lucca e a Livorno si stampano due edizioni dell'*Encyclopédie*.

Il mondo della cultura reagisce con vivacità e prontezza agli stimoli delle nuove idee illuministiche, favorito in ciò dai progetti di riforma promossi in alcuni Stati dalle dinastie regnanti. Insieme a quelli scientifici, letterari e filosofici, conoscono quindi una forte ripresa gli studi giuridici ed economici. Si affermano così nuovi indirizzi antifeudali e giurisdizionalistici (volti cioè a sollecitare un controllo e una limitazione dei poteri ecclesiastici da parte dello Stato), nei quali è forte ed esplicito l'intento di modernizzare l'agricoltura, gli ordinamenti e il diritto processuale, penale e privato, nonché le istituzioni educative.

A Napoli operano alcune importanti figure di economisti o giuristi: Antonio Genovesi, Ferdinando Galiani e Gaetano Filangieri.

In Lombardia, mentre le riforme modernizzano l'amministrazione, l'economia, il sistema fiscale e la scuola, viene istituita l'Accademia dei Pugni: attraverso la rivista *Il Caffè*, pubblicata dal 1764 al 1766, essa si impegna nel confronto critico con la cultura tradizionale costituendo il punto di riferimento per un vivacissimo gruppo di intellettuali, fra cui i milanesi Pietro e Alessandro Verri e Cesare Beccaria.

### ... personale

Il marchese Cesare Beccaria (1738-1794), uomo raffinato, di indole tranquilla e un po' malinconica, riceve dall'amicizia con Pietro Verri un forte stimolo all'impegno culturale nell'Accademia dei Pugni. Tale impegno si traduce nella elaborazione di due scritti: il saggio *Del disordine e de' rimedi delle monete nello Stato di Milano nell'anno 1762*, pubblicato a Lucca in quello stesso anno, e, nel 1764, la sua opera principale, *Dei delitti e delle pene*, pubblicata anonima a Livorno ma rapidamente affermata – in tutta Europa – come uno dei capolavori della letteratura illuministica.

## ■ ■ *Il titolo*

Il titolo *Dei delitti e delle pene* indica esplicitamente il tema dell'opera, ovvero il diritto penale vigente, di cui denuncia la terribile arretratezza rappresentata in primo luogo dalla pratica della tortura e dal ricorso alla pena di morte.

## ■ Parole-chiave

Fra le parole-chiave dello scritto di Beccaria segnaliamo le seguenti.

**Felicità:** una condizione di benessere che deve essere estesa al maggior numero possibile di persone.

**Libertà:** l'individuo non può rinunciarvi, se non per le "minime" porzioni che deve cedere allo Stato, perché lo difenda dalle altrui usurpazioni.

**Pena:** la punizione per coloro che compiono delitti deve essere inflitta dallo Stato entro il limite in cui la necessità di garantire la sicurezza degli individui lo impone, altrimenti è tirannica e illegittima. La **tortura** è pena illegittima, perché inflitta al sospettato di un delitto prima che questi venga formalmente giudicato colpevole e, di fatto, può indurlo a confessare anche un delitto mai commesso. La **pena di morte** è illegittima perché nessuno ha mai concesso ad altri uomini la facoltà di ucciderlo ed è inutile perché non è l'intensità della pena prevista a dissuadere dal compiere i delitti, ma piuttosto la sua certezza e la sua estensione: deterrente più efficace è quindi la minaccia concreta di una lunga detenzione, che nei casi più gravi può durare tutta la vita.

## ■ Struttura e analisi del testo

### Il fondamento di legittimità della pena

La prima parte del testo, articolato in 47 brevi capitoli, riguarda il patto sociale che ha dato origine allo stato civile e, conseguentemente, al diritto dello Stato di punire i violatori delle leggi.

Tale origine contrattuale pone rigorosi limiti al potere dello Stato, poiché implica che gli individui affidino allo Stato solo "porzioni minime" della propria libertà, in modo da vedere garantiti dalla protezione delle leggi, contro le aggressioni di altri individui, la loro vita e i loro beni.

La sovranità di una nazione è semplicemente "la somma" di tali porzioni di libertà, sacrificate dagli individui per il proprio bene, di cui lo Stato è solo "depositario ed amministratore" (Locke, Montesquieu e Rousseau sono i riferimenti – impliciti o dichiarati – di tali affermazioni di principio).

Le pene sono strumenti necessari per distogliere gli individui dal violare le leggi, ma quelle che compromettono la garanzia della sicurezza delle persone sono espressione di dispotismo e tirannia.

Alla base della pena non vi è la volontà del giudice, ma quella della legge. Governo civile è infatti solo il governo delle leggi: nessun potere sciolto da vincoli, nessun dispotismo – anche quello "illuminato" – è giustificabile.

Riprendendo una tesi di Montesquieu, Beccaria sostiene che i giudici devono limitarsi ad applicare le leggi, senza interpretarle, se non si vuole che si rompa l'unico argine "al torrente delle opinioni". Unico legittimo interprete della legge è il "sovrano", cioè l'istituzione depositaria della "volontà di tutti", mentre il giudice ha solo il compito di valutare se un individuo "abbia fatto, o no, un'azione contraria alle leggi". Questa tesi di Beccaria è stata criticata, poiché "sappiamo che è un ideale inattuabile la chiarezza assoluta delle leggi o l'assenza di interpretazione da parte dei giudici". Essa trova giustificazione nel fatto che in Beccaria "il diritto è 'desacralizzato'", cioè sottratto alle competenze tecniche di caste privilegiate di giuristi ma diviene "uno strumento sociale che ognuno dovrebbe poter maneggiare" (Stefano Rodotà).

### "Proporzionalità", "prontezza" e "dolcezza" della pena

Il saggio di Beccaria definisce i caratteri propri della pena.

Anzitutto la sua finalità ultima, che "non è di tormentare ed affliggere un essere sensibile, né di disfare un delitto già commesso", ma solo quella "d'impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali".

Per poter rispondere a tale finalità, le pene devono:

- a. essere "proporzionate" al delitto, la cui vera misura è "il danno fatto alla nazione";
- b. essere tali da provocare "una impressione più efficace e più durevole sugli animi degli uomini, e la meno tormentosa sul corpo del reo";
- c. avere il carattere della "prontezza", poiché "quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile";
- d. avere il carattere della "dolcezza", poiché "uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infalibilità di esse" e "la certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità".

Gli ordinamenti penali hanno lo scopo di prevenire i delitti, più che di punirli. La punizione, quando si rende necessaria, si giustifica non come una forma di “espiazione” (concetto religioso e non giuridico), ma piuttosto di “educazione” (nei confronti della cittadinanza, perché non violi la legge, e dello stesso reo, perché non commetta altri reati).

### **Contro la tortura e la pena di morte**

Netti sono la condanna della tortura come pratica giudiziaria e il ripudio della pena di morte come pena “definitiva”.

La tortura, “*una crudeltà consacrata dall'uso nella maggior parte delle nazioni*”, è contraria alla natura del diritto, per il quale “*un uomo non può chiamarsi reo prima della sentenza del giudice, né la società può togliergli la pubblica protezione, se non quando sia deciso ch'egli abbia violati i patti coi quali le fu accordata*”. Ebbene, si interroga Beccaria, con quale diritto, “*se non quello della forza*”, un giudice si arroga la potestà di infierire su un cittadino, “*mentre si dubita se sia reo o innocente?*”. Non si incoraggia, così, un innocente ad autoaccusarsi di un delitto mai commesso, pur di farla finita con i tormenti? E non si dà, invece, ai rei particolarmente resistenti al dolore, una scappatoia per cercare di sfuggire alla pena?

Altrettanto estranea al diritto appare la pena di morte. “*Chi è mai colui che abbia voluto lasciare ad altri uomini l'arbitrio di ucciderlo?*”, si chiede Beccaria.

Originata dal patto sociale, la sovranità dello Stato non è altro che “*una somma di minime porzioni della privata libertà di ciascuno*”; pertanto, se ogni contraente di quel patto ha affidato allo Stato unicamente una parte limitata della sua libertà, lo Stato non ha alcun diritto di privarlo della vita; in altri termini, l'individuo ha conferito allo Stato solo i poteri per difenderlo, non quelli per ucciderlo.

In effetti, afferma Beccaria, la pena di morte non è un *diritto* della comunità, ma solo “*una guerra della nazione con un cittadino*”.

Oltretutto, essa non costituisce una pena efficace. Il miglior deterrente contro i delitti non è tanto l'intensità, cioè la durezza della pena prevista, quanto la sua estensione, la sua durata. Per l'efficacia di una pena non occorre che essa sia terribile, quanto che sia certa, infallibile e prolungata nel tempo. La durata, infatti, replica nel tempo le impressioni prodotte dalla pena, rendendole più efficaci anche se più deboli.

### **■ Stile dell'opera**

Un aspetto caratterizzante dell'opera di Beccaria è la passione morale che lo anima. Esso nasce – ha scritto Piero Calamandrei – “non da una fredda e metodica industria di ricercatore erudito”, ma da “impeto subitaneo di ribellione contro le viventi crudeltà: *facit indignatio versus*”. Lo stile “risente dei contrasti che agitavano l'autore”. La sua è una “prosa disuguale e variabile”, che “s'infiacchisce” proprio là dove l'autore cerca di sostenere i suoi “teoremi di psicologia sociale” e, “al contrario, si ravviva e s'innalza là dove, senza tanto sillogizzare, si abbandona a commiserar le sofferenze umane e a trascrivere, come li ascolta nella sua coscienza, i ‘gemiti della verità’”. In questi passi, sotto la frase robusta e incisiva, si sente premere la fiamma della contenuta commozione: eloquenza del dolore, di tono grave e religioso, che prelude al romanticismo”.

### **■ L'autore**

La prosa appassionata esprime pienamente la personalità dell'autore, il suo intransigente umanitarismo. Non si tratta di un erudito, ma di un uomo animato da forti ideali morali, dai quali deriva l'incisività dello scritto, la sua efficacia rivoluzionaria nell'ambito del diritto penale. Ha scritto ancora Calamandrei: egli fu “un uomo d'azione che da sé solo, armato soltanto di quel piccolo libro, abbatté i patiboli e scardinò le porte delle prigioni per farvi penetrare un raggio di umana pietà”.

### **■ I destinatari**

Destinatari dello scritto sono certamente i politici, in primo luogo i sovrani. Fra questi, Pietro Leopoldo di Toscana risponderà agli argomenti di Beccaria con la *Riforma della legislazione penale* (30 novembre 1786): il Granducato di Toscana, primo Stato al mondo, aboliva la tortura e la pena di morte.

Destinatari sono inoltre i giuristi, gli esperti di diritto, chiamati a guardare la sostanza – cioè le finalità e i fondamenti – del diritto e dell'azione penale, senza perdersi nei meandri di sillogismi e “sofismi” giuridici.

Soprattutto, destinatari sono i comuni cittadini, in particolare coloro i quali ritengono che le pene quanto più sono crudeli tanto più sono efficaci e – poiché si comportano onestamente – pensano che esse riguardino solo gli altri. Così, non si rendono conto che un giorno potrebbero anch'essi

cadere vittime della crudeltà del sistema penale.

Ma l'opera si rivolge anche a noi, pur così lontani dal tempo in cui Beccaria è vissuto. Forse, commenta il giurista Arturo Carlo Jemolo, un lettore del 1910 avrebbe "provato minore interesse alla lettura del libro, che non un lettore d'oggi; giacché il libro gli sarebbe apparso di un valore puramente storico". Ma si potrebbe dire la stessa cosa del lettore di fine secolo (Jemolo scrive nel 1980)? Si pensi alle polemiche in atto sul sistema carcerario, sulla lunghezza dei procedimenti, sulla pena di morte. O a quanto sia ancora diffusa la pratica della tortura nel mondo. Possiamo considerare quello di Beccaria solo un messaggio del passato?